

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESI-
DENZIALE TERRITORIALE**

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sani-
taria denominata RSA MATIDA facente capo a SERENI ORIZZONTI 1
SPA per gli anni 2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa
57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordi-
nario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F.
TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una
parte

e

la Struttura **RSA MATIDA facente capo a SERENI ORIZZONTI 1 SPA**
(di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 02833470301 con sede legale
in UDINE VIA VITTORIO VENETO N.45 e sede operativa in SASSARI VIA
CAROLO FELICE 49 , nella persona del Legale rappresentante, Meluzzi Ga-
briele C.F. MLZGRL72C06L424R, dall'altra hanno convenuto e stipulato
quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES sti-
pula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti ri-
mane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della
L.R. n. 32 del 23.12.2020 "*Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Ri-
forma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della leg-*

	<i>ge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori</i>	
	<i>norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, com-</i>	
	<i>ma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:</i>	
	<i>"a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi</i>	
	<i>3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";</i>	
	- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predi-	
	sporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di	
	spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è prov-	
	veduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnolo-	
	gici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per	
	l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.	
	- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza	
	residenziale nelle Residenze Sanitarie Residenziali sono contenuti nelle Delibe-	
	razioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del 03.05.2017 e n.	
	53/59 del 20.12.2013 e ss.mm.ii., che, complessivamente, definiscono le linee	
	di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accredi-	
	tamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite con-	
	vengono quanto segue:	
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto ac-	
	creditata ad erogare prestazioni di assistenza residenziale territoriale con prov-	
	vedimento Accredimento Provvisorio voltura titolo procedimento SUAPE	
	CU BRTVNT68L18Z110J-010820190901.73261,variazione legale rappresen-	

	tante procedimento SUAPE CU ZCCGRG65T04L483Y-	
	040220200952.139825, ACCREDITAMENTO DEFINITIVO IN CORSO, e	
	per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la	
	stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.	
	Il presente contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);	
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
	L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.	

84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accredittamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accredittamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2,

	è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale	
	Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	
	qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza,	
	l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.	
	Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni	
	eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi	
	parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni seme-	
	stre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione mede-	
	sima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte	
	dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente	
	in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o co-	
	munque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale,	
	comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eli-	
	minazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in	
	cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adem-	
	pia.	
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipen-	
	denti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto	
	inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi,	
	amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attua-	
	zione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad	
	ATS.	

	La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
	Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conse-	

guente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:35:59

Per accettazione

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo

interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:36:00

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i

	diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
	Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE Data: 20/10/2021 16:36:02	Per accettazione
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	
	Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso la R.S.A., si accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) operante presso il Punto Unico d'Accesso del Distretto (P.U.A.), secondo le indicazioni contenute nelle dispo-	

	sizioni regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel ri-	
	spetto dei principi sotto elencati:	
	- qualità delle prestazioni:	
	- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida	
	specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico	
	scientifiche;	
	- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla	
	U.V.T.;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consen-	
	so informato;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.	
	Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la	
	Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del	
	SSN.	
	Articolo 8 - Appropriatezza clinica	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
	le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità ef-	
	fettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osser-	
	vanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazio-	
	nali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati	
	dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.	
	La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella	
	Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sot-	
	to la personale responsabilità del Direttore Sanitario.	
	La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro	

	famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.	
	Articolo 9 - Debito informativo	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – A.R.S., H.O.S. – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell’Azienda e dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.	
	La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.	
	Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE Data: 20/10/2021 16:36:03	Per accettazione
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata.	
	La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
	Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto.	
	Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE Data: 20/10/2021 16:36:04	Per accettazione
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	

ni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A/C.D.I., l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992,

	n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.	
	11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.	
	Articolo 11 - Tetto di spesa	
	Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:	
	Anno 2021 : € 930.020,00	
	Anno 2022: € 930.020,00	
	Anno 2023: € 930.020,00	
	Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite	

nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:36:05

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l'attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T., laddove previsti. L'Azienda, in coerenza con i propri cimpiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale.

In particolare i controlli riguarderanno presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della R.S.A.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle

	tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai	
	provvedimenti regionali.	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza	
	mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante	
	fattura elettronica.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi in-	
	dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferi-	
	mento entro il predetto termine di 10 giorni.	
	L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
	all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
	verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specifica-	
	to; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
	effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
	relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della	
	nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento	
	dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
	giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
	contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
	nota di credito per l'importo contestato.	
	Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
	30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	

	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
	Articolo 15 - Modifica del contratto	
	Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.	
	L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effet-	

	tivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.	
	Art. 16 - Durata del contratto	
	Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. E' escluso il rinnovo tacito.	
	Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.	
	In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.	
	Art. 16 bis - Cessione del contratto	
	La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.	
	Art. 17 - Risoluzione del contratto	
	Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
	a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;	

	b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
	c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;	
	d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
	e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
	f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;	
	La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.	
	Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.	
	L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.	
	Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, affidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE Data: 20/10/2021 16:36:06	Per accettazione
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Massimo Temussi

Gabriele Meluzzi

TEMUSSI
MASSIMO

Firmato digitalmente
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.28
17:19:39 +02'00'

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:36:07

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice							
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA	posti letto/gg	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
RSA Sereni	R3A/ R3D	72,00 €	365	8,0	210.240,00 €	210.240,00 €	210.240,00 €
Orizzonti	R3B	58,00 €	365	34,0	719.780,00 €	719.780,00 €	719.780,00 €
totale complessivo					930.020,00 €	930.020,00 €	930.020,00 €

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:48:05

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

**TEMUSSI
MASSIMO**

Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.28 17:19:06
+02'00'

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	RSA- MATIDA
SEDE LEGALE	Sereni Orizzonti 1, S.p.A-
SEDE OPERATIVA	"Rsa- Matida"- Via Carlo Felice, 49- 07100 Sassari

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
MMLLSN80R21E281M	MAMELI	ALESSANDRO	DIRETTORE DI STRUTTURA	38	DIRETTORE			
FLRDNL84B02I452R	FLORIS	DANIELE	DIRETTORE SANITARIO	20	DIRETT. SANITARIO		COLL. PROF.LE	
LOIGRF52P28I452S	OLIA	GIANUARIO FRANCESCO	MEDICO ATTIVITA CLINICHE	20	MEDICO ATTIVITA CLINICHE		COLL. PROF.LE	
LOIGRF52P28I452S	OLIA	GIANUARIO FRANCESCO	GERIATRA	5	GERIATRIA		COLL. PROF.LE	
SCHMTT87H04I452Z	SECHI	MATTEO	NUTRIZIONISTA	4	NUTRIZIONISTA		COLL. PROF.LE	
BNOSRI88R55I452I	BONU	SIRIA	PSICOLOGO	8	PSICOLOGO		COLL. PROF.LE	
PSSGLL87P12B774T	PASSAVANTI	GUGLIELMO	PSICOLOGO	20	PSICOLOGO		COLL. PROF.LE	
NDDFNC77M17I452O	NIEDDU	FRANCESCO	FISIOTERAPISTA	27	FISIOTERAPISTA		COLL. PROF.LE	
RNOMTR88M59I452R	ORANI	M. TERESA	FISIOTERAPISTA	20	FISIOTERAPISTA		COLL. PROF.LE	
SDLRMN76D68Z129O	SIDALNIK	RAMONA	INFERMIERA	38	INFERMIERA		UNEBA	
CBDMG575A42F979O	CUBEDDU	GIUSEPPINA	INFERMIERA	38	INFERMIERA		UNEBA	
DMNRRT88H68I452X	DEMONTIS	ROBERTA	INFERMIERA PROFESS.	38	INFERMIERA/E		UNEBA	
	BECCU	ALESSANDRO	INFERMIERE PROFESS.	38	INFERMIERA/E		UNEBA	
FLCMRA87B22I452F	FALCONI	MAURO	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
CHSFNC76C51E377P	CHESSA	FRANCESCA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
DLRNNL65C52I863P	DELRIO	ANTONELLA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
DRDFNC90B68I452B	DERUDAS	FRANCESCA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
GRALGU84M29I452O	GARAU	LUIGI	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
PNNNNL82D55I452X	PINNA	ANTONELLA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
SNNCRN70L47I452H	SANNA	CATERINA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
SNNLGU88S03A192X	SANNA	LUIGI	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
FDDRTI68B57I452E	FODDAI	RITA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
PNTMGV90P64I452O	PINTADU	MARIA GIOVANNA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
DTTLRA83T64I452H	DETTORI	LAURA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
PDDMHL75P01I452B	PADDEU	MICHELE	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
BLLFRC94H62E281W	BOLLIRI	FEDERICA	O.S.S.	36	O.S.S.		UNEBA TEMPO DETERM.	
DLGMLS77M54A192H	DELOGU	MARIALUISA	O.S.S.	38	O.S.S.		ANASTE	
DLRGLN75H41A192C	DELRIO	GIULIANA	O.S.S.	36	O.S.S.		UNEBA TEMPO DETERM.	
GSAMGH58M44D323J	AGUS	MARGHERITA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
MLUMGH77C41G174J	MULA	MARGHERITA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
SCHSNT71T65I452K	SECHI	SIMONETTA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
SCHRSL94D49I452Z	SECHI	ROSSELLA	O.S.S.	36	O.S.S.		UNEBA TEMPO DETERM.	
SGGGNL74D67I452S	SOGGIA	GAVINA ALESSANDRA	O.S.S.	32	O.S.S.		UNEBA TEMPO DETERM.	
SCCFRC86P69A192Z	SACCU	FEDERICA	O.S.S.	36	O.S.S.		UNEBA TEMPO DETERM.	
DLRSFN79E61I452I	DELRIO	STEFANIA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
DAUMNG63B45I452T	DAU	MARIANGELA	O.S.S.	38	O.S.S.		UNEBA	
CMBMNG68L69I452G	CAMBONI	MARIANGELA	O.S.S.	36	O.S.S.		UNEBA	
MGGSS76M53I452M	MUGGIANO	BASTIANINA	EDUCATRICE	22	EDUCATRICE		UNEBA	
MNCVNC75L49F979C	MANCA	VERONICA TIZIANA	EDUCATRICE	22	EDUCATRICE		UNEBA	
PTZNRT51T48B745P	PUTZU	ANNARITA	EDUCATRICE	15	EDUCATRICE		UNEBA	
	mameli							
	alessandro							
	12.10.2021							
	12:29:10							
	GMT+00:00							



TEMUSSI
MASSIMO

Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.28 17:20:06
+02'00'

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:50:01

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

SASSARI 12.10.2021

Firmato digitalmente da: MELUZZI GABRIELE
Data: 20/10/2021 16:50:02

ALESSANDRO MAMELI
DIRETTORE RSA MATIDA
VIA CARLO FELICE 49
SASSARI

TEMUSSI
MASSIMO

Firmato
digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.28
17:20:18 +02'00'



mameli
alessandro
12.10.2021
12:29:10
GMT+00:00